

LA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Indice

Introduzione	1
La responsabilità genitoriale	2
Doveri di mantenimento verso i figli	8
Dovere di educazione ed istruzione	8
Decadenza dalla responsabilità genitoriale	10
Conclusione	11

Introduzione

Lavorando da quasi 17 anni nell'ambito delle famiglie affidatarie in qualità di consulente familiare e formatore, di fronte all'argomento del Diritto di famiglia e in particolare il tema della separazione e del divorzio, è stato spontaneo per me affrontare ed approfondire la realtà dei minori in relazione ai loro genitori che si separano. Nella mia esperienza sono venuto spesso a contatto con conflittualità familiari talmente complesse e, a volte, pericolose e violente, sia dal punto di vista fisico che psicologico, che nemmeno nella decisione della separazione si è trovata una soluzione, ma si è dovuto purtroppo arrivare all'allontanamento coatto dei figli da parte del Tribunale per i Minorenni

I figli. Senza arrivare a situazioni di grave pregiudizio nei loro confronti per cui si richieda l'intervento di un giudice, molto spesso essi diventano l'oggetto di contesa fra papà e mamma che, dopo un periodo di crisi, hanno deciso di separarsi. Anziché essere un "patrimonio umano" da difendere, tutelare e custodire, diventano quasi "merce" di scambio, oggetti da "usare" contro il coniuge e, spesso, persone verso cui riversare inconsapevolmente la propria aggressività quasi fossero la causa del fallimento del matrimonio. Troppe volte sono venuto a contatto con questi sensi di colpa: "si sono separati per colpa mia!" e in queste situazioni mi sono sempre più convinto di quanto dolorosa sia la fase della separazione e di quante poche siano le coppie capaci di affrontarla e gestirla il più serenamente possibile.

L'ultima riforma del diritto di famiglia va verso questa direzione: rendere i figli protagonisti da ascoltare e tutelare, partendo da una responsabilità genitoriale che ponga l'attenzione sui bisogni, gli interessi e le emozioni dei figli garantendogli uno spazio e un tempo personale.

La responsabilità genitoriale

Domenico, impiegato, 40 anni

Sono un padre divorziato da cinque anni con un bambino di 10 anni. Nonostante io mi sia sempre comportato in maniera corretta, versando con fatica l'assegno di mantenimento tutti i mesi, continuando a interessarmi della vita di mia figlio, la mia ex moglie fa di tutto per mettermi i bastoni tra le ruote con l'appoggio dei miei suoceri. L'obiettivo è interrompere il mio rapporto con mio figlio, anche impedendomi di vederlo contro il decreto del giudice (mi spettano due weekend al mese). Lei e i suoi genitori parlano male di me davanti al bambino e cercano di manipolarlo affinché mi detesti. Per non parlare del fatto di non essere coinvolto in aspetti importanti della vita del mio bambino, come visite mediche o l'organizzazione dei compleanni. Ho cercato più volte di sederci attorno a un tavolo e discutere per il bene comune del figlio, ma l'odio e il rancore hanno finora prevalso.

Questa è una delle innumerevoli testimonianze che fotografano la situazione a cui arrivano molte coppie dopo la separazione: la conflittualità tra i genitori è talmente accesa, ancor più quando entrano in campo i nonni, che la figura del figlio viene messa in secondo piano, non viene compresa ed ascoltata soprattutto dal punto di vista emotivo.

Il Decreto Legislativo n°154/2013 con il quale il Governo italiano ha dato attuazione alla Legge 10 dicembre 2012 n. 219, sarà ricordato non solo per aver messo sullo stesso piano i figli nati fuori e all'interno del matrimonio, ma soprattutto per il superamento del concetto di potestà parentale che, fino alla riforma del 1975 rimaneva il pilastro del diritto di famiglia.

Come oramai quasi tutte le novità del panorama giuridico nazionale, la riforma prende spunto da riflessioni e chiarimenti della Comunità europea e in particolar modo da un Regolamento dell'Unione Europea, il c.d. Bruxelles II bis¹, che per la prima volta inserisce nel quadro legislativo il concetto di **“responsabilità genitoriale”** (art. 2 n. 7). Essa viene definita come l'insieme dei *“diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore,*

¹. *REGOLAMENTO (CE) n. 2201/2003 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000*

riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita".

Questa definizione è stato lo spunto ispiratore per il legislatore nazionale nel costruire la riforma di cui al citato decreto che, tra le altre norme, perfeziona l'art. 316 del Codice civile. L'articolo oggi prevede che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori con un'attenzione particolare alle capacità, alle inclinazioni naturali e alle aspirazioni del figlio.

Ad una prima lettura si potrebbe pensare ad un semplice ampliamento ideale di quanto scritto prima sulla potestà parentale dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151; in realtà la riforma è di grande portata. Da un lato ha individuato più approfonditamente i doveri dei genitori verso i figli e dall'altro ha puntualizzato i doveri dei figli verso i loro genitori. È importante sottolineare che una delle grosse novità di quest'ultima riforma è quella che riguarda la responsabilità genitoriale presente in tutti i casi in cui vi siano dei figli, a prescindere dal fatto che questi siano nati all'interno o al di fuori del matrimonio.

La responsabilità genitoriale quindi è subentrata alla vecchia potestà dei genitori e può essere definita come ***l'insieme dei diritti e dei doveri, di volta in volta indicati dalla legge, che spettano e gravano su entrambi i genitori verso figli. In casi particolari la responsabilità è esercitata da un solo genitore.***

Questa innovazione normativa del diritto interno affonda le sue radici nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea² che costituisce la "costituzione materiale" europea. La Carta pone una particolare attenzione ai diritti del bambino, presentati nel suo

². Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , approvata dal Parlamento europeo il 14 novembre 2000, e proclamata a Nizza il 7-8 dicembre dello stesso anno in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 18 dicembre 2000

art. 24. Il minore diventa così soggetto di diritto, in quanto destinatario diretto della tutela e ad esso viene data anche la possibilità di esprimersi in merito alle situazioni che lo interessano. Le ricadute sui vari ordinamenti giuridici nazionali sono stati inevitabili per cui, ad esempio, nelle varie controversie che riguardano l'affidamento del minore come il suo mantenimento, la sua stessa adozione oppure l'ingresso di un fratello adottivo nella sua famiglia naturale, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di ascoltare il minore. Questa voce da sempre inascoltata è diventata finalmente un'espressione di assenso o dissenso giuridicamente rilevante per il giudice.

Nella riforma viene ribadito inoltre che il bambino ha il diritto di frequentare entrambi i genitori e, quindi, l'affidamento condiviso deve essere la forma privilegiata per regolare la vita del minore in seguito alla crisi fra i genitori.³

L'aspetto fondamentale che emerge da questa riforma è lo spostamento dell'asse di tutela dal diritto potestativo dei genitori al dovere che proviene dalla genitorialità. Si è voluto affermare come il minore sia soggetto con dei diritti, mentre il genitore è gravato dei conseguenti doveri. Questo stabilisce una potenziale prima conseguenza: ad esempio, i

³. Art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Diritti del bambino. "1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse." --- mentre la Convenzione sui diritti del fanciullo approvata dall'Onu nel 1989 definiva all'art. 5 soltanto che : "Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione." FASANO A.M., MATONE S., I conflitti della responsabilità genitoriale, Milano, 2013, p. 39; BESSONE M., ALPA G., D'ANGELO A., FERRANDO G. e SPALLAROSSA M.R., La famiglia nel nuovo diritto. Principi costituzionali, riforme legislative, orientamenti della giurisprudenza, Bologna, 2002, p.49 ss. Si nota una maggiore ampiezza dei diritti del bambino riconosciuti dall'art. 24 della Carta rispetto al nostro dettato costituzionale ex art.30. Questo è il risultato proprio della diversa concezione della centralità del bambino, non più solo 'figlio' della sua famiglia, ma anche 'cittadino' con un suo preciso status nell'ordinamento giuridico.

genitori, con il dovere di educare e formare la personalità dei figli, saranno sempre responsabili delle loro azioni compiute, con ovvie implicazioni dal punto di vista del risarcimento dei danni derivanti da azioni illecite dei figli minorenni. Secondo aspetto molto importante: il nuovo art. 316 prevede che la responsabilità genitoriale sia in capo al genitore per il solo fatto di aver riconosciuto il figlio, anche se nato fuori dal matrimonio. Da ciò non potranno dunque più verificarsi (almeno potenzialmente) gli abusi a danno del genitore non convivente con il figlio; aspetto che, in precedenza, era possibile come conseguenza della crisi e separazione della coppia. Oggi, infatti, abrogato il vecchio 317 bis. del Codice civile ed inserito il citato art. 316, entrambi i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale fino a diverso provvedimento del giudice; nessuno dei due, quindi, potrà più arrogarsi il diritto di eseguire un cambio di residenza o iscrivere il figlio ad una scuola senza il consenso dell'altro genitore, né potrà impedire la frequentazione del minore con l'ex. compagno/a come rivalsa per la crisi di coppia e fino alla regolamentazione giudiziaria. In relazione, invece, alle coppie coniugate la riforma prevede che "la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio" (nuovo art. 317 cod. Civ.). Questo aspetto particolare, per la prima volta specificato in modo esplicito nel codice civile, secondo la legge stabilisce una forte limitazione dei poteri del genitore affidatario in caso di affidamento esclusivo; i doveri di vigilanza di ciascun genitore, infatti, non vengono in alcun modo invalidati dalla disgregazione dell'unità familiare, con la conseguenza che ogni decisione relativa ai figli dovrà comunque essere condivisa da entrambi i genitori.

Si può dunque concludere questa breve riflessione della nuova normativa in materia di responsabilità genitoriale constatando che la riforma, grazie alla pressione europea, va

certamente nella direzione del rafforzamento del concetto di bigenitorialità.

La responsabilità genitoriale si realizza concretamente mediante una serie di diritti e doveri che gravano sui genitori esercenti tale responsabilità, vediamo di riassumerli.

Doveri di mantenimento verso i figli

Tra i vari diritti del figlio nei confronti dei genitori emerge il diritto di mantenimento (art. 315; art. 316 bis) che insieme agli altri diritti, oltre ad avere una rilevanza morale, ne ha anche una economica. Questi doveri sono a carico di entrambi i genitori, ed è necessario stabilirne in che misura. Secondo il primo comma dell'art. 316 bis i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli proporzionalmente alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quindi chi più ha, più contribuisce, ma può anche succedere che i genitori non abbiano mezzi sufficienti per provvedere a questo mantenimento. In questi casi subentrano gli altri ascendenti, cioè i nonni e, se esistenti, i bisnonni, che, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. Siamo di fronte, quindi, ad un vero obbligo giuridico e non solo morale sia per i genitori, sia per gli altri ascendenti, tanto che in caso d'inadempimento il Presidente del tribunale, sentito le persone inadempienti e raccolte informazioni, può decretare che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Dovere di educazione ed istruzione

Nella combinazione di articoli legislativi composta da art. 30 della Costituzione, art. 147 c.c. e art. 315-bis oltre ai doveri di mantenimento vi è anche il dovere di educazione ed istruzione che i genitori hanno nei confronti della prole. L'obbligo dell'educazione impone

ai genitori, titolari esclusivi della scelta dell'indirizzo educativo, di dare ai figli gli strumenti necessari a formare il loro senso civico ed una coscienza sociale. L'obbligo di istruzione è finalizzato, invece, a fornire gli strumenti ed i dati cognitivi, culturali e formativi. Anche se la differenza fra "educazione" ed "istruzione" è apparentemente labile, si possono individuare diversità significative analizzando i diversi obiettivi cui sono preposti. Nel concetto di educazione è insita una trasmissione di valori ed una crescita anche morale dell'individuo, mentre il concetto di istruzione si riferisce specificatamente alla cura dell'intelletto e all'acquisizione di nozioni e tecniche finalizzate alla formazione dell'*habitus* scolastico. Risulta però, del tutto chiaro, che anche l'attività formativa dell'individuo debba contenere caratteri educativi.⁴

Un aspetto concreto di tale obbligo all'educazione ed istruzione è quello riguardante le spese scolastiche che spesso diventano argomento di conflitto fra genitori separati o in fase di separazione: *"il dovere di educazione e di istruzione che, patrimonialmente inteso, sta ad indicare il sobbarcarsi da parte dei genitori delle spese scolastiche per i figli. Infatti anche se lo Stato rende esecutivo il diritto allo studio sancito dall'art. 34 Cost. e fornisce, almeno fino a una certa classe, i libri di testo gratuiti rimangono a carico dei genitori altre spese attinenti agli obblighi scolastici e rientranti nei doveri di cui all'art. 147 c.c...."*⁵

L'elenco di doveri genitoriali contenuto all'art. 147 c.c., però, non è tassativo né tantomeno esauriente. È fondamentale ribadire che i diritti prescritti in questo articolo e

⁴ A. BUCCIANTE, *La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione*, in *Trattato diritto privato*, P. RESCIGNO (diretto da), IV, *Persone e famiglia*, III, Torino, 1997, pag. 660 e ss..

⁵ S.A.R. GALLUZZO, *L'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni* in *Lessico di diritto di famiglia*, 2003, 4.

riconosciuti ai minori non possono essere realizzati se non accompagnati ed integrati con atteggiamenti di cura ed affetto che devono diventare veri e propri doveri genitoriali. Attraverso l'insieme di questi elementi, infatti, si realizza il fine ultimo della tutela offerta dalla normativa: lo sviluppo armonioso ed equilibrato della personalità del minore.

Decadenza dalla responsabilità genitoriale

Gli articoli 330 e ss. del codice civile si occupano dei casi di decadenza dalla responsabilità genitoriale e le vicende successive a questa eventualità.

Quando si può perdere, o si decade, dalla responsabilità genitoriale? Questo avviene quando il genitore:

- viola o trascura i doveri ad essa inerenti;
- abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figli

È il giudice che pronuncia la decadenza dalla responsabilità genitoriale, e può per gravi motivi ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare oppure l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. D'altro canto il giudice può reintegrare il genitore nella responsabilità genitoriale quando, finite le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio (art. 332). Si potrebbe anche verificare la situazione in cui il comportamento del genitore non sia tale da fargli perdere la responsabilità genitoriale, ma sia comunque pregiudizievole nei confronti del figlio. In tal caso il giudice (art. 333) in base alla situazione, può scegliere i provvedimenti convenienti e può anche decretare il suo allontanamento dalla residenza familiare oppure l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Conclusione

Sarebbero ancora molti gli aspetti da approfondire rispetto alla nuova riforma che, con i suoi articoli, ha recato tanto innovatività al Diritto di famiglia. Per esigenze di spazio dobbiamo fermarci agli argomenti centrali che riguardano la responsabilità genitoriale demandando più avanti nel tempo e in altre eventuali tesine approfondimenti specifici.

In conclusione, dando uno sguardo d'insieme alla riforma, nell'ottica giuridica possiamo affermare con sicurezza come la famiglia oggi è considerata prima di tutto dal punto di vista degli individui che la compongono, ognuno dei quali è portatore di interessi e titolare dei diritti inviolabili che connotano ciascuna persona. Il legislatore introducendo la responsabilità genitoriale, sembrerebbe aver appreso bene questo punto: la famiglia cambia volto, i modelli familiari oggi esistenti sono molto diversi da quello che hanno determinato la legge del 1975. L'aver riconosciuto il comune esercizio della potestà genitoriale di entrambi i genitori, a prescindere dal fatto che tra essi vi sia qualsiasi tipo di relazione, potrebbe essere interpretato come il tentativo di rendere maggiormente solidi e duraturi i rapporti tra genitori e figli e le responsabilità nascenti da entrambi, proprio perché le unioni tra genitori oggi risultano sempre più fragili e, in caso di crisi, inadeguate alla realizzazione dell'interesse del minore. Lo spirito della riforma sicuramente ha voluto prendere questa direzione, permettendo al minore di essere curato, istruito ed educato da entrambi i genitori a prescindere dal fatto che i genitori creino nuove unioni o meno. L'obiettivo è sicuramente quello di coinvolgere maggiormente i genitori nella vita del figlio, permettendo ad entrambi di parteciparvi ed adempiere i propri obblighi. In questo senso, in relazione ai percorsi di separazione e divorzio, deve essere colto il nuovo concetto di responsabilità genitoriale nella speranza che possa rendere più sereni e meno

conflittuali i rapporti tra i genitori e i loro figli.

Bibliografia

- Codice Civile, *Titolo IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio*, artt. 315, 315 bis, 316, 330, 336 bis, 337 ter.
- *Regolamento dell'Unione Europea*, il c.d. Bruxelles II bis n. 2201/2003 del CONSIGLIO del 27 novembre 2003.
- *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, approvata dal Parlamento europeo il 14 novembre 2000, e proclamata a Nizza il 7-8 dicembre 2000.
- A. BUCCIANTE, *La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione*, in Trattato diritto privato, P. RESCIGNO (diretto da), IV, *Persone e famiglia*, III, Torino, 1997, pag. 660 e ss..
- S.A.R. GALLUZZO, *L'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni* in Lessico di diritto di famiglia, 2003
- BESSONE-ALPA-D'ANGELO-FERRANDO, *La famiglia nel nuovo diritto, dai principi della Costituzione alla riforma del Codice Civile*, Bologna 1977

MARCO MASON